



Federazione Autonoma Bancari Italiani

Gruppo UBI  Banca



Coordinamento Gruppo UBI

Accordo Politiche Commerciali 7.12.2018

(Documento per gli iscritti e il quadro sindacale FABI)

Bergamo, 6 febbraio 2019



Federazione Autonoma Bancari Italiani

Gruppo UBI  Banca



L'Accordo di Gruppo UBI del 7.12.2018 in tema di Politiche Commerciali segue:




- **L'Accordo Nazionale ABI-OO.SS. dell'8.02.2017;**
- **L'Accordo di Gruppo UBI del 26.11.2010** (che è da intendersi sempre valido in ogni sua parte).

Nel Gruppo UBI già dal 2010 era in vigore un Accordo sul “clima aziendale” ma il mutato contesto commerciale caratterizzato da sempre più forti “pressioni” alla vendita e l'Accordo nazionale del 2017, hanno reso necessario aggiornare la materia.



L'accordo sottoscritto il 7.2.2018 è da considerarsi a tutti gli effetti **“normativa aziendale”**



L'essere considerato **“normativa aziendale”** rafforzerà il raggiungimento dell'obiettivo di migliorare il clima aziendale anche grazie a due aspetti:

- l'esigibilità (art.9);
- i possibili interventi disciplinari (art.2).



Federazione Autonoma Bancari Italiani

Gruppo UBI > Banca



Attori dell'Accordo (art.2).



L'Accordo prevede prerogative per tutti gli attori coinvolti:
Lavoratori, Azienda e Rappresentanti Sindacali.

Lavoratori



- Nello svolgimento della propria attività sono tenuti ad una “**collaborazione attiva ed intensa**” secondo le direttive dell’impresa e le connesse previsioni contrattuali (Codice Civile).
- Possono fare **segnalazioni** alla casella di posta.

Azienda



- Dovrà **vigilare** sul rispetto dell’Accordo al fine di prevenire e rimuovere comportamenti difformi.

OO.SS.



- **Raccoglieranno eventuali segnalazioni** connesse al potenziale mancato rispetto dell’Accordo, portandole alla valutazione della Commissione politiche commerciali.



Federazione Autonoma Bancari Italiani

Gruppo UBI  Banca



Finalità dell'accordo (art.2).

L'Intesa si è sviluppata con l'intento di perseguire i seguenti obiettivi:

- a) **Rendere esigibili i contenuti** degli Accordi nazionali ed aziendali in materia;
- b) **Chiarire gli ambiti di comportamento difformi non consentiti;**
- c) Valutare i comportamenti in violazione degli Accordi nazionali ed aziendali in materia, ai fini della loro rimozione e di eventuali **interventi anche di natura disciplinare;**
- d) **Snellire e semplificare la molteplicità di reportistica** richiesta ai colleghi.



Federazione Autonoma Bancari Italiani

Gruppo UBI  Banca



Rilevazione dati (art.3).

A seguito dell'Accordo gli unici Report ammessi sono quelli:

- **pubblicati sul portale aziendale** nella sezione dedicata alle Politiche Commerciali;
- **predisposti ed approvati a livello centrale;**

I Report, predisposti a livello centrale e pubblicati sul portale, saranno comunicati tempestivamente alla Commissione politiche commerciali.



Federazione Autonoma Bancari Italiani

Gruppo UBI  Banca



Rilevazione dati (art.3).

Report non ammessi:

- **Non sono ammessi Report** con la divulgazione di **graduatorie comparative nominative** e tra filiali/unità operative (anche se non in ordine crescente o decrescente);
- **Non sono ammessi Report** con la richiesta di **previsioni** riguardanti la vendita di prodotti alla clientela;

In generale non sono ammessi i comportamenti difformi o elusivi da quanto stabilito dal presente Accordo.



Federazione Autonoma Bancari Italiani

Gruppo UBI  Banca



Contatti aziendali (art.4).

• I contatti aziendali (ad esempio telefonate, mail o altri strumenti di comunicazione) dovranno:

1. essere improntati al **rispetto della normativa vigente**, anche in materia di orario di lavoro;
2. **evitare gli abusi**, l'eccessiva frequenza e le ripetizioni;
3. essere improntati anche al pieno **rispetto del diritto alla disconnessione**;
4. **evitare le espressioni offensive**, minacciose, pretestuose e lesive della dignità personale e professionale dei lavoratori.



Federazione Autonoma Bancari Italiani

Gruppo UBI  Banca



Valutazione della prestazione e Sistema Incentivante (art.2).

- **Il mancato raggiungimento degli obiettivi** non determina di per sé una valutazione negativa;
- E' inoltre sancita la **separatezza tra la valutazione professionale e la valutazione della performance commerciale** collegata al sistema incentivante (cfr. punto 2 Accordo di Gruppo del 26.11.2010).



Federazione Autonoma Bancari Italiani

Gruppo UBI  Banca



Riunioni di orientamento commerciale (art.4).

- Le riunioni, effettuate anche a mezzo videoconferenza, salvo casi di urgenza, devono essere convocate con **adeguato preavviso** e svolgersi **nel rispetto delle norme sull'orario di lavoro** previste dal CCNL vigente.



Federazione Autonoma Bancari Italiani

Gruppo UBI  Banca



Obiettivi Commerciali (art.4).

- Gli obiettivi dovranno essere comunicati di norma **entro la fine del mese di gennaio di ogni anno**, secondo una corretta modalità di relazione e utilizzando il sistema informativo aziendale allo scopo predisposto (fermo restando quanto previsto dal citato Protocollo di Gruppo del 26.11.2010).





Federazione Autonoma Bancari Italiani

Gruppo UBI  Banca



Portale Aziendale (art.5).

- Entro fine febbraio verrà creata sul Portale aziendale una apposita sezione dedicata alle “Politiche Commerciali”.

Su questa si procederà alla pubblicazione:


1. dei **Report ammessi**;
2. dell’**Accordo Nazionale 8.2.2017**;
3. dell’**Accordo Gruppo UBI del 26.11.2010**;
4. del presente **Accordo aziendale**;
5. del link per l’invio di segnalazioni alla **casella di posta dedicata**.





Federazione Autonoma Bancari Italiani

Gruppo UBI  Banca



Referente Aziendale (art.7).

- L'Azienda dichiara che, al fine di favorire l'interlocuzione sulle tematiche di cui al presente Accordo, il referente Aziendale in tema di Politiche Commerciali è individuato nel **Responsabile pro tempore delle Relazioni Industriali.**



Federazione Autonoma Bancari Italiani

Gruppo UBI  Banca



Casella di posta elettronica (art.8)

“segnalazione.politiche.commerciali@ubibanca.it”.

Viene istituita un'apposita casella di posta elettronica abilitata a ricevere segnalazioni dai singoli dipendenti, al fine di promuovere modalità di **“ascolto attivo”** di comportamenti non conformi ai principi di cui al presente Accordo.

- Le segnalazioni verranno gestite nel rispetto del **diritto alla riservatezza**, tutelando l'anonimato dei segnalanti nei confronti dei soggetti che hanno posto in essere i comportamenti segnalati;
- Le segnalazioni possono essere effettuate **anche per il tramite dei Rappresentanti Sindacali**.

Le relative segnalazioni verranno analizzate nelle periodiche riunioni della Commissione.



Federazione Autonoma Bancari Italiani

Gruppo UBI  Banca



Esigibilità (art.9).

• In caso di **segnalazioni di comportamenti non conformi**, su convocazione del referente aziendale ovvero su specifica richiesta delle OO.SS, la Commissione si riunirà entro 10 giorni per:

- 1. Analizzare** le segnalazioni pervenute e i relativi dati e informazioni;
- 2. Verificare la conformità** al contenuto del presente Accordo dei comportamenti oggetto di segnalazioni ed eventualmente il relativo livello di difformità;
- 3. Assumere le più coerenti e conseguenti iniziative** idonee a ricondurre i comportamenti organizzativi ai principi dell'Accordo.

L'Azienda definirà opportune determinazioni per rimuovere i comportamenti difformi e metterà a disposizione i dati relativi ai provvedimenti assunti nell'ambito degli incontri della Commissione.